

N.R.G. 119/2021



TRIBUNALE DI LODI

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

tra

V. C.T.C.

ATTORE

e

CONVENUTO

Oggi 16/02/2022, alle ore 9:57, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:

Per l'attore l'Avv. BALESTRO SILVIA;

Per la convenuta l'Avv. FURLAN GIAMPAOLO;

È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Carolina Tasca.

Il Giudice ritiene la causa matura per la decisione ed invita le parti a discutere.

L'avv. Balestro precisa che i fatti di causa sarebbero pacifici. Non viene rivendicata l'attribuzione di un incarico precedente o una attribuzione legata allo svolgimento delle mansioni. Si tratta di un conferimento e di una revoca dell'incarico. La conseguenza sarebbe di carattere risarcitorio.

Fa presente che le UOS vacanti afferirebbero all'anestesia-rianimazione, come quella presieduta dal dott.

...; norma cardine è l'art. 15 *ter*; parte ricorrente espone che la norma rinvierebbe, in realtà, al contratto collettivo e non individuale di lavoro. Fa presente che il contratto individuale non può derogare al contratto collettivo. Le fonti del pubblico impiego privatizzato sarebbero il contratto collettivo e la legge, non il contratto individuale. L'art. 28 sancisce l'atto scritto e motivato della revoca dell'incarico, per i casi di cui all'art. 34 (effetti della valutazione negativa), cui si aggiungono i casi di cui all'art. 15 *ter*. Il riferimento, però, è al contratto collettivo nazionale di lavoro e non al contratto individuale. L'art. 15 *ter* contiene peraltro norme imperative ed inderogabili, e va letto insieme al comma 7 *quater* dell'art. 15 d.lgs. 502 (oggetto, obiettivi da conseguire, durata, corrispondente trattamento economico degli incarichi, definiti dalla contrattazione collettiva nazionale). Quando il 15 *ter* parla di revoca è evidente il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, se letto assieme al comma 7 *quater*.

L'incarico conferito potrà essere modificato o revocato anche a seguito di una riorganizzazione aziendale: la clausola può essere nulla o inammissibile; perché lascerebbe all'azienda la possibilità di esercitare una arbitraria facoltà di revoca al di fuori dei principi cardine di correttezza e buona fede e dei principi guida dell'*agere* amministrativo.

O è possibile una reintegra nell'incarico, o il ricorrente ha diritto ad un risarcimento del danno. Si rimette al calcolo aprile-novembre per la somma mensile (considerando il nuovo incarico a ...).

L'avv. Furlan contesta quanto dedotto dalla ricorrente sull'interpretazione dell'art. 15 *ter*, riportandosi alla previsione espressa della clausola del contratto individuale di lavoro per i casi di riorganizzazione. Nella modifica non ci sarebbe arbitrio, sarebbe una modifica del POAS approvata dalla Regione.

L'altro problema, ritenuto insuperabile, è il conferimento dell'incarico; non ci sono mansioni superiori.
L'incarico di struttura semplice vuole la responsabilità di gestione, con riferimento alle mansioni svolte dal

Il Giudice autorizza, previa esibizione, la produzione della giurisprudenza menzionata nella discussione da parte ricorrente.

Le parti discutono la causa rassegnando le rispettive conclusioni.

Il Giudice

Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI**

Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **119/2021** promossa da:

_____ (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. BALESTRO SILVIA e dall'Avv. SCARPELLI FRANCO (SCRFNC59S12F205I), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte ricorrente

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE _____ (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. FURLAN GIAMPAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 24 MILANO, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 8.3.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fossero accolte le seguenti conclusioni: *“vaglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria in merito alla delibera 1469 del 31.12.2018 a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell'incarico dirigenziale conferito con delibera 259 del 6.3.2018 sino alla scadenza o quantomeno al mantenimento della complessiva retribuzione corrispondente; conseguentemente b) condannare ASST. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 9.919,78 a titolo di differenze retributive ovvero di risarcimento del danno per tutte le ragioni di cui in ricorso. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”*.

A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:

- di essere stato assunto a tempo indeterminato a partire dal 1.4.2009 dalla azienda resistente, svolgendo mansioni proprie dell'anestesista rianimatore, qualifica di dirigente medico, disciplina Anestesia e Rianimazione per essere poi assegnato alla U.O.C. Anestesia e Medicina Perioperatoria del P.O. di _____;
- della delibera datata 27.10.2016, n. 0653-16, di adozione del c.d. P.O.A.S. (Piano di Organizzazione Aziendale Strategico), in cui figurava l'esistenza della Unità Operativa Semplice U.O.S. 30101, Anestesia ed Area Critica _____ sita nell'Ospedale Civico _____ (v. doc. n. 1 fasc. ric., pag.

- 61 e pag. 84), facente parte della U.O.C. Anestesia e Medicina Perioperatoria del P.O. di I, quale riferimento del P.O. di ; Direttore Responsabile della U.O.S. Anestesia ed Area Critica del P.O. di era il dott. ;
- della comunicazione datata 4.1.2017, con cui il Direttore Dipartimento Emergenza Urgenza U.S.C. Anestesia e Medicina Perioperatoria, dott. , comunicava che il ricorrente avrebbe collaborato nella direzione della U.O.S. Anestesia ed Area Critica in sostituzione del precedente Direttore dott. , a partire dalla data del 9 gennaio 2017 ed indirizzata alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Medica e a tutti i Direttori delle U.S.C. (v. doc. n. 2 ric.);
 - dello svolgimento, da parte del ricorrente e a partire da quella data, delle mansioni di fatto proprie del Direttore di Struttura Semplice (U.O.S. Anestesia ed Area Critica - v. punto 7 del ricorso);
 - della delibera datata 6.3.2018, n. 259-18 con cui il Direttore Generale conferiva al ricorrente l'incarico triennale di Responsabile per la U.O.S. Anestesia ed Area Critica - Dipartimento Chirurgico, con decorrenza dal 1 marzo 2018 (v. doc. n. 3 ric.);
 - della stipula del contratto individuale di lavoro, n. 180 del 2018, tra il ricorrente e l'azienda resistente, per l'incarico dirigenziale, rinnovabile, di Responsabile di Struttura Semplice U.O.S. Anestesia ed Area Critica per il periodo dal 1.3.2018 al 28.2.2021 (v. doc. n. 4 ric. voce "durata dell'incarico"); della percezione della relativa indennità a partire dal marzo 2018;
 - della successiva delibera n. 1074-18 del 12.10.2018 emessa dalla azienda resistente, che apportava modifiche al P.O.A.S. (delibera avente ad oggetto: "*adozione della variazione del piano di organizzazione aziendale strategico (Poas), ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale della regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w), della Lr. 11 agosto 2015, n. 23*") (v. doc. n. 5 ric.), poi approvate dalla Regione Lombardia con delibera del 19.11.2018; in particolare: veniva soppressa la U.O.S. anestesia ed area critica di e venivano istituite due U.O.S., quella di anestesia e medicina perioperatoria per e quella di terapia intensiva per e (v. doc. n. 5 cit. pag. 31 e pag. 36 del doc., da cui si evince la dismissione della U.O.S. Anestesia ed Area Critica);
 - della delibera n. 1469-18 del 31.12.2018 di attuazione della modifica al P.O.A.S. con cui veniva soppressa formalmente la U.O.S. Anestesia ed Area Critica presieduta dal ricorrente (v. doc. n. 6 ric.);
 - della mancata assegnazione delle due U.O.S. istituite al ricorrente e della sua revoca dell'incarico con decorrenza dal 1.4.2019;

- dell'incarico di Dirigente per la Sicurezza datato 1.8.2019 conferito allo stesso (v. doc. n. 7 ric.);
- delle dimissioni rassegnate in data 15.5.2020, per accettazione di incarico di dirigente medico presso la ASST della Lombardia;
- della pretesa avente ad oggetto la corretta retribuzione per il periodo dal 1.2.2017 al 6.3.2018 ed il risarcimento del danno subito a causa del mancato conferimento di un incarico pari a quello ricoperto presso la Unità dismessa (v. doc. n. 8 ric.).

Si è ritualmente costituita in giudizio la A.S.S.T. _____, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

Istruita la causa mediante i documenti versati in atti, all'odierna udienza, all'esito della discussione ed udite le conclusioni delle parti, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e la decideva mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

I seguenti fatti sono pacifici tra le parti: - la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente, dirigente medico, alle dipendenze della Azienda resistente a partire dal 1.4.2009 fino al 15.5.2020 data di cessazione del rapporto di lavoro; - l'incarico triennale di Responsabile di Unità Operativa Semplice – U.O.S. Anestesia ed Area Critica – _____ conferito al ricorrente con delibera della ASST datata 6.3.2018, n. 259, con decorrenza dal 1 marzo 2018 e la successiva stipula del contratto individuale di lavoro n. 180 del 2018; - le variazioni apportate al P.O.A.S. (Piano Organizzativo Aziendale Strategico) con delibera n. 1074 del 12.12.2018 (deliberazione della Regione Lombardia del 19.11.2018) e la soppressione della U.O.S. Anestesia e area critica di _____ diretta dal ricorrente afferente alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione, con contemporanea istituzione di una U.O.S., Medicina Perioperatoria, anestesia adulti e area ostetrico ginecologica, e di una U.O.S. Rianimazione e Terapia Intensiva e subintensiva adulti per _____ e _____, afferenti entrambe alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione di _____; - la revoca dell'incarico di Responsabile di U.O.S. a decorrere dal 1 aprile 2019.

Tanto premesso il ricorrente domanda che venga accertato il proprio diritto al mantenimento dell'incarico di Responsabile della U.O.S. poi dismessa con delibera del 31.12.2018 n. 1469-18 in attuazione della variazione P.O.A.S. del 12.12.2018 ed alla percezione di un trattamento economico non inferiore rispetto a quello percepito di posizione (nelle voci variabile e unificata), per il periodo dal 6.3.2018 fino al 15.5.2020 (data delle proprie dimissioni).

Oggetto del giudizio è la legittimità o meno della intervenuta revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del 28.2.2021.

Occorre chiarire che la modifica del P.O.A.S. è un atto di micro-organizzazione, compiuto dall'Amministrazione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in quanto atto gestorio del rapporto di lavoro, in coerenza con il carattere imprenditoriale delle Aziende Sanitarie.

Ciò premesso, l'art. 27 del Capo III, titolato "sistema degli incarichi dirigenziali", del C.C.N.L. quadriennio

1998-2001 dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale applicabile al rapporto stabilisce che la direzione di struttura complessa è un incarico sovraordinato rispetto alla direzione di struttura semplice, in quanto la parificazione contenuta nella mera elencazione che discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni riguarda esclusivamente le lettere b) e c) dell'art. 27.

La fattispecie in esame riguarda esclusivamente l'incarico dirigenziale di struttura semplice.

Per "*struttura*" si intende l'articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita con l'atto di cui all'art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

Per struttura semplice, come nel caso di specie, si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della relativa responsabilità ed autonomia (gestione risorse umane, tecniche o finanziarie).

L'art. 39 del capo IV intitolato "*composizione della retribuzione di posizione dei dirigenti*" disciplina la retribuzione connessa alla posizione, che è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 è collegata all'incarico agli stessi conferito ai sensi dell'art. 27. La retribuzione di posizione è composta da una parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità (v. altresì art. 33 comma 1 lett. B "*trattamento accessorio*" del C.C.N.L.).

Il comma 8 dell'art. 39 del C.C.N.L. prevede che nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.

L'art. 28, per quanto di interesse, in materia di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, distingue: ai dirigenti di prima assunzione, decorso un periodo di prova, possono essere conferiti solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura, con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività; mentre ai dirigenti dopo cinque anni di attività (come nel caso del ricorrente) sono conferiti incarichi di dirigente di struttura semplice a tempo determinato, che hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. Gli incarichi sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale.

Il comma 11 dell'art. 28 C.C.N.L. 8.6.2000 applicabile, impone, per l'atto di revoca le seguenti condizioni: - la forma scritta; - la motivazione dell'atto; - l'accertamento della sussistenza di una delle cause di cui all'art. 34 del C.C.N.L.; - il rispetto della procedura, con gli effetti indicati.

La revoca dell'incarico avviene mediante atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza

di una delle cause previste dall'art. 34 del C.C.N.L. 8.6.2000 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati. L'art. 34 descrive le conseguenze della valutazione negativa dei risultati, dovute a scostamenti rispetto agli obiettivi ed ai compiti professionali propri dei dirigenti; il comma 3, infatti, sancisce che: *“per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito delle procedure di valutazione, e dovuto alla inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa”*. La revoca dell'incarico è, pertanto, conseguenza di scostamenti ed inosservanze imputabili al dirigente (v. altresì, in generale, l'art. 21 d.lgs. 165 del 2001, che fa rinvio alla disciplina contenuta nel contratto collettivo).

L'art. 15-ter co. 3 della L. 502/1991 in materia di revoca degli incarichi dirigenziali (norma imperativa, v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 2316 del 26.1.2022), fa riferimento ai casi di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; e, infine *“in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro”*. La formula, di chiusura, che rinvia ai casi previsti dai contratti di lavoro o, più correttamente, ai casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (v. a breve), deve comunque interpretarsi, in punto di ammissibilità della revoca dell'incarico, nel significato fatto proprio dal senso delle parole, nel contesto sistematico, con rinvio al comma 7 *quater* dell'art. 15 del d.lgs. 502/1992, che fa riferimento agli incarichi di dirigente di struttura semplice e all'ambito regolatorio demandato alla contrattazione collettiva, ed infine secondo quella che è la natura della norma stessa (imperativa, non derogabile per via pattizia): la revoca è possibile per inosservanze o scostamenti, di gravità crescente, imputabili al dirigente e previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, non dal contratto individuale; il caso in esame, peraltro, è differente da quanto detto, in quanto la soppressione della U.O.S. non è imputabile alla responsabilità del ricorrente o ad una (insussistente) *performance* negativa.

La clausola del contratto individuale che ammette la revoca dell'incarico nei casi di riorganizzazione, in primo luogo ammette anche la possibilità per l'Amministrazione di addivenire ad una modifica dell'incarico, possibilità, si sottolinea, non vietata nel caso di specie, in secondo luogo non esclude che il dirigente abbia diritto ad un incarico di pari valore economico al momento del conferimento del diverso incarico, in terzo luogo la clausola contrattuale, se godesse di rigida applicazione, violerebbe quanto disposto dall'art. 39 comma 8 del CCNL del 8.6.2000 (attribuzione di un incarico diverso di pari valore economico rispetto a quello in precedenza svolto) e violerebbe quanto disposto dall'art. 15 comma 7 *quater* del d.lgs. 502/1992, che rinvia ai casi previsti dalla contrattazione collettiva. Se la retribuzione di posizione è collegata alla sussistenza di un incarico formale conferito al dirigente, il diverso incarico attribuito al dirigente, ai sensi dell'art. 39 cit., che ha riportato valutazioni positive, per il caso di ristrutturazione aziendale, deve essere di pari valore economico rispetto all'incarico in precedenza ricoperto. La norma collettiva prevede che il dirigente, se ha riportato valutazioni positive, ha diritto ad un trattamento

economico che non sia deteriore rispetto a quello goduto in occasione del precedente incarico.

In sostanza, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva; l'atto di deroga, anche *in melius*, alle disposizioni del contratto collettivo è affetto da nullità, quale atto negoziale, per violazione di una norma imperativa (Cass. sez. lav. sent n. 11645 del 4.5.2021); la *ratio* è la seguente: la disposizione del contratto individuale può stabilizzarsi solo se e nella misura in cui ciò sia conforme alla volontà delle parti collettive. Ma non è dato rinvenire tale volontà nella normativa collettiva, nel caso in esame, di talché deve essere rilevata la nullità della clausola pattizia.

L'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ammette che la Pubblica Amministrazione possa conferire al dirigente un incarico di valore economico inferiore a prescindere dai casi di responsabilità dirigenziale, ma la fattispecie trova applicazione, a parere del Giudice e secondo la lettera della disposizione, al solo incarico in scadenza e non, come nella fattispecie, all'incarico dirigenziale non ancora scaduto ("*[...] alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore [...]* "). La fattispecie normata dall'art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 è diversa da quella oggetto di disamina del presente giudizio, che vede il ricorrente incaricato per il periodo dal 1.3.2018 al 28.2.2021, con la revoca dell'incarico che è stata anteriore alla scadenza del termine, in quanto riguarda il diverso caso della determinazione della Amministrazione di non confermare l'incarico dirigenziale, ma alla scadenza.

Deve poi considerarsi che fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (v. Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 1 dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867). È questo il caso del ricorrente.

Nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non vigendo la regola dell'equivalenza delle mansioni non può sostenersi che la mancata assegnazione di un incarico equivalente a quello in precedenza ricoperto costituisca automaticamente fonte di danno risarcibile, ma nel caso in esame, sulla base delle emergenze documentali, il ricorrente ha assolto all'onere di allegazione e prova della sua pretesa risarcitoria, dal momento che:

- ha ricevuto valutazioni positive nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze con la resistente, fino alle dimissioni;

- la revoca è ammessa nei soli casi di valutazioni negative, di responsabilità dirigenziale, alla scadenza dell'incarico (art. 9 comma 32 cit.); la revoca anticipata dell'incarico, con atto scritto e motivato, è ammessa solo nei primi due casi sopra menzionati (si rinvia alla normativa sopra richiamata);
- il ricorrente ha avuto una implicita revoca anticipata dell'incarico prima della naturale scadenza prefissata nel contratto individuale, al di fuori dei casi contemplati dalla legge e dal contratto collettivo (senza atto scritto);
- a seguito dell'attuazione della variazione del P.O.A.S., in un certo senso motivo oggettivo di cessazione dell'incarico, vengono istituite due nuove U.O.S. e l'incarico del ricorrente viene prorogato fino al 31.3.2018 per il tempo strettamente necessario a dare attuazione al P.O.A.S. modificato;
- a seguito della detta riorganizzazione, esiste un incarico omogeneo di direzione in una U.O.S. analoga, che rimane vacante ed è tale anche alla data del deposito del ricorso nel presente giudizio, come riconosciuto dall'Amministrazione;
- viene conferito al ricorrente, a distanza di quattro mesi dalla revoca, un diverso incarico dirigenziale, comportante mansioni diverse, pur esistendo, fin dalla soppressione della U.O.S. in precedenza diretta, un incarico omogeneo di direzione di una U.O.S., ancora vacante;
- il diverso incarico (responsabile per la sicurezza), comporta, oltre a mansioni nettamente diverse (ciò che per quanto sopra riportato, non rileva), soprattutto un trattamento economico inferiore di circa 700 euro mensili (v. *infra*), e ciò senza rispettare il disposto dell'art. 39 comma 8 del C.C.N.L.; è documentato che vi sia diversità degli incarichi, per la precisione tra quello di responsabile della U.O.S. Anestesia ed Area Critica – ricoperto dal ricorrente ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 8.6.2000 e il successivo incarico di dirigente per la sicurezza a decorrere dal 1.8.2019 e per il quale l'Amministrazione stessa ha riconosciuto: *“le specifiche competenze attribuiteLa e nell'ambito delle funzioni ricoperte nella UOS Medicina Perioperatoria, Anestesia ed Area Critica Codogno da Lei diretta”* (v. doc. n. 7 fasc. ric., atto di nomina);
- la conseguenza di quanto esposto, per i casi di riorganizzazione, è la creazione di fatto di una ipotesi di revoca anticipata dal rapporto di lavoro non prevista, che non salvaguarda la posizione del dirigente in punto di trattamento economico;
- ad essere leso ingiustamente, nel caso di specie, è il diritto soggettivo del ricorrente a che l'incarico perdurasse fino alla sua naturale scadenza; e questo è ciò che deve essere oggetto di risarcimento;
- la domanda risarcitoria trae origine dalla violazione dell'art. 39 comma 8 e dall'art. 28 comma 11 del CCNL 8.6.2000, trattandosi, a tutti gli effetti, di un caso di revoca dell'incarico;
- il nesso di causa, dimostrato dal ricorrente, è tra violazione del combinato disposto delle norme del contratto collettivo del 8.6.2000, imputabile all'Amministrazione, revoca non prevista dalla

contrattazione collettiva e trattamento economico deteriorato goduto dal ricorrente in conseguenza della revoca anticipata;

- deve dirsi che non è possibile, obiettivamente, la reintegrazione nella funzione dirigenziale in precedenza svolta, trattandosi, come detto, di una riorganizzazione la cui conseguenza è stata la soppressione della U.O.S. Anestesia e area critica di diretta dal ricorrente; residua, in ogni caso, la tutela risarcitoria, come sopra argomentato;

Nella fattispecie, si ribadisce, deve ritenersi operante l'art. 39 comma 8 del CCNL 8.6.2000, a mente del quale, come sopra riportato: *"nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico"*. Sarebbe stato onere dell'Amministrazione resistente, se del caso, fornire prova dell'assenza di analoghi incarichi economicamente omogenei. Ma l'Amministrazione non ha assolto al detto onere, anzi indicando che un incarico di dirigente era sussistente e restava vacante.

Consegue il diritto del ricorrente al risarcimento del danno cagionato dalla revoca anticipata dall'incarico ad opera dell'Amministrazione resistente, diritto la cui quantificazione risente, in quanto delimitato dall'art. 39 comma 8 suddetto ed ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., del periodo di aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. di riferimento, richiesto dal ricorrente per il periodo dal 1.11.2019 al 30.4.2020, concesso con determinazione dirigenziale n. 0366-19 del 31.10.2019 (v. doc. n. 12 e 13 fasc. res.), prorogato fino al 15.5.2020 (determina comunicazione prot. n. 14322 del 27.4.2020), cui sono seguite le dimissioni del ricorrente (a decorrere dal 16.5.2020).

La quantificazione prende avvio dalla differenza retributiva, calcolata mensilmente per il periodo fino all'inizio dell'aspettativa non retribuita.

La differenza economica emerge dall'analisi dei cedolini paga prodotti (doc. n. 13 ric.), per cui la retribuzione di posizione variabile risulta azzerata a partire da aprile 2019 (dopo la soppressione della U.O.S.), mentre per il mese di marzo 2019 (proroga) risulta essere ancora di € 281,43. La retribuzione di posizione unificata, invece, risulta diminuita mese per mese di una forbice pari ad € 481,63 (da € 759,19 del mese di marzo 2019 il passaggio è ad € 277,56 per il mese di aprile 2019).

Complessivamente il ricorrente ha subito un trattamento economico inferiore, e dunque un danno, di circa € 763,06 mensili.

Per il periodo dal 1.4.2019 al 1.11.2019 (7 mesi) spettano al ricorrente, a titolo risarcitorio, € 5.341,42 (763,06 x 7 mesi).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase

istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Silvia Balestro e avv. Franco Scarpelli dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento del ricorso proposto da [redacted] nei confronti di Azienda Socio Sanitaria Territoriale di [redacted],
- condanna la Azienda Socio Sanitaria Territoriale di [redacted] a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 5.341,42, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1.4.2019 al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna altresì Azienda Socio Sanitaria Territoriale di [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.008,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore degli avv. Silvia Balestro e avv. Franco Scarpelli dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lodi, 16 febbraio 2022

Il Giudice
dott. Francesco Manfredi

